

**Regolamento regionale 9 agosto 2007, n. 11**

Disciplina della Commissione per la promozione della qualità in materia di strutture ricettive e di attività turistiche.

La Giunta regionale ha approvato.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1  
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 6 e 108, comma 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale), disciplina la composizione, la durata e il funzionamento della Commissione per la promozione della qualità, di seguito denominata Commissione, nonché le forme di coordinamento con l'attività dell'Osservatorio regionale sul turismo di cui all'articolo 7 della l.r. 18/2006.

2. La Commissione, istituita presso la Direzione regionale competente in materia di turismo, è strumento tecnico operativo della Regione e svolge funzioni consultive, di indirizzo tecnico e monitoraggio in materia di strutture ricettive e di attività turistiche ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 18/2006.

Art. 2  
(Commissione per la promozione della qualità)

1. La Commissione è nominata dalla Giunta regionale ed è composta da:

a) il Direttore regionale competente in materia di turismo, con funzioni di presidente;

b) due componenti esperti rispettivamente in certificazioni di qualità nei servizi e in attività ricettive, ristorazione ed enogastronomia, designati dalla Giunta regionale;

c) due componenti esperti rispettivamente in attività ricettive e formazione del personale, designati congiuntamente dalle associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative.

2. I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
3. Ai componenti della Commissione spetta un gettone di presenza per ciascuna seduta nonché il rimborso delle spese documentate.
4. L'ammontare del gettone di presenza e i criteri per il rimborso delle spese sostenute sono stabiliti con atto della Giunta regionale.
5. Ai lavori della Commissione partecipano in via permanente le strutture regionali competenti in materia di turismo, che svolgono funzioni di supporto tecnico-amministrativo e di segreteria, e l'Agenzia regionale di promozione turistica.

### Art. 3

#### (Attività della Commissione)

1. La Commissione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della l.r. 18/2006, avanza proposte alla Giunta regionale relativamente:
  - a) alla classificazione delle strutture ricettive;
  - b) alla diffusione della cultura e della prassi della qualità in relazione ai servizi connessi con le attività turistiche nonché in relazione ad altri servizi e attività dei territori;
  - c) ai criteri per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo da parte dei Comuni;
  - d) all'adeguamento dei requisiti e degli standard di qualità delle strutture ricettive e dei servizi turistici, conseguenti alle verifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 e

all'evoluzione degli indirizzi programmatici della Regione.

Art. 4  
(Compiti della Commissione)

1. La Giunta regionale può definire, anche nell'ambito degli aggiornamenti annuali al documento di indirizzo strategico, di cui all'articolo 5 della l.r. 18/2006, le tematiche prioritarie sulle quali la Commissione deve svolgere la propria attività.
2. La Commissione, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della l.r. 18/2006, svolge le proprie funzioni ed esercita le proprie attività anche con riferimento alle strutture ricettive agrituristiche, in raccordo con la competente Autorità per il riconoscimento della qualità di cui all'articolo 14 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni.
3. La Commissione collabora con le competenti strutture della Giunta regionale alla definizione dei disciplinari di qualità funzionali alla realizzazione dei progetti e prodotti innovativi in materia di offerta turistica e, in ogni caso, esprime pareri obbligatori sugli stessi.
4. La Commissione collabora alla elaborazione dei requisiti e degli standard di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e), f) e g) della l.r. 18/2006.
5. La Commissione svolge funzioni di assistenza tecnica alle amministrazioni comunali e provinciali secondo un programma annuale di attività, sia in riferimento alle funzioni trasferite

sia in riferimento alla qualità delle infrastrutture, dei servizi e alla qualificazione degli operatori pubblici.

#### Art. 5

##### (Funzionamento della Commissione)

1. La Commissione si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Presidente o qualora lo richiedano almeno due componenti.

2. La Commissione, per lo svolgimento delle proprie attività, acquisisce presso le amministrazioni comunali documentazione e informazioni relative alla classificazione delle strutture ricettive e allo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f) della l.r. 18/2006.

3. La Commissione, per lo svolgimento della propria attività di monitoraggio e verifica, propone le modalità con cui le competenti strutture regionali effettuano sopralluoghi e visite nelle strutture ricettive e nelle altre tipologie di imprese turistiche; propone inoltre l'utilizzo di specifiche tecniche, ivi compreso il mystery client.

4. La Commissione presenta alla Giunta regionale una relazione annuale sull'attività svolta, nonché specifici report sulle tematiche approfondite in base agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 1.

5. La Commissione incontra periodicamente le associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative al fine di acquisire informazioni,

orientamenti e proposte in materia di tutela e sviluppo della qualità.

Art. 6  
(Rapporti con l'Osservatorio regionale  
sul turismo)

1. La Commissione stabilisce relazioni permanenti con l'Osservatorio regionale sul turismo, di cui all'articolo 7 della l.r. 18/2006, con particolare riferimento alla elaborazione degli standard e dei disciplinari di qualità e allo svolgimento delle attività di monitoraggio.

Art. 7  
(Finanziamento delle attività)

1. Agli oneri finanziari connessi al funzionamento della Commissione si provvede ai sensi dell'articolo 102, comma 2 della l.r. 18/2006, nonché mediante le risorse a disposizione nell'ambito del progetto interregionale "Miglioramento della qualità dell'offerta turistica" finanziato nell'ambito della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale sul turismo).

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, 9 agosto 2007

IL VICE PRESIDENTE  
LIVIANTONI

***Regolamento regionale:***

- adottato dalla Giunta regionale, su proposta del Vice Presidente Liviantoni, ai sensi dell'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale nella seduta del 25 giugno 2007, deliberazione n. 1034;
- trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale in data 2 luglio 2007, per il successivo iter;
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente “Attività economiche – assetto e utilizzazione del territorio – ambiente e infrastrutture – formazione professionale”, per l’acquisizione del parere obbligatorio previsto dall’art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, in data 4 luglio 2007;
- esaminato dalla II Commissione consiliare permanente, nella seduta del 23 luglio 2007, che ha espresso sullo stesso parere favorevole.



# Regione Umbria

## Giunta Regionale

Direzione Affari generali della Presidenza  
e della Giunta regionale  
Servizio Relazioni con il Consiglio regionale –  
Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti  
e decreti – B.U.R. e Sistema Archivistico

---

Sezione Promulgazione leggi, emanazione regolamenti  
e decreti, relazioni con il Consiglio regionale

**R.R. 9 agosto 2007, n. 11**

**AVVERTENZA** – Il testo del regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione Affari generali della Presidenza e della Giunta regionale (Servizio Relazioni con il Consiglio regionale – Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti – B.U.R. e Sistema Archivistico – Sezione Promulgazione leggi, emanazione regolamenti e decreti, relazioni con il Consiglio regionale), ai sensi dell’art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui trascritti.

### NOTE

#### Nota all’art. 1:

- Il testo degli artt. 6, 7 e 108, comma 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18, recante “Legislazione turistica regionale” (pubblicata nell’E.S. al B.U.R. 29 dicembre 2006, n. 60), è il seguente:

#### «Art. 6

Commissione per la promozione della qualità.

1. È istituita, presso la Giunta regionale, la Commissione per la promozione della qualità, composta da esperti di comprovata esperienza in materia di qualità. La Commissione svolge funzioni consultive, di indirizzo tecnico e monitoraggio in materia di strutture ricettive e di attività turistiche.
2. La Commissione di cui al comma 1 avanza proposte alla Giunta regionale relativamente:
  - a) alla classificazione delle strutture ricettive;
  - b) alla diffusione della cultura e della prassi della qualità in relazione ai servizi connessi con le attività turistiche, nonché in relazione ad altri servizi e attività dei territori;
  - c) ai criteri per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo da parte dei comuni;
  - d) all’adeguamento dei requisiti e degli standard di qualità delle strutture ricettive e dei servizi turistici, conseguenti alle verifiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) e all’evoluzione degli indirizzi programmatici della Regione.



3. La Commissione, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui ai commi 1 e 2, tiene conto:
- a) della qualificazione di operatori e imprenditori e della valorizzazione della loro professionalità;
  - b) della qualità dell'accoglienza, anche in relazione alla certificazione delle imprese e del territorio, ivi compresa l'ecocompatibilità;
  - c) della tutela e soddisfazione del turista;
  - d) della qualità dell'informazione e della comunicazione.
4. La Commissione per la promozione della qualità svolge le funzioni di cui ai commi 1 e 2 anche con riferimento alle strutture ricettive agrituristiche, in raccordo con l'Autorità per il riconoscimento della qualità di cui all'articolo 14 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 e sue successive modificazioni e integrazioni.
5. Con norme regolamentari la Regione disciplina la composizione, la durata e il funzionamento della Commissione, nonché forme di coordinamento con l'attività dell'Osservatorio regionale sul turismo di cui all'articolo 7.

#### Art. 7

##### Osservatorio regionale sul turismo.

1. La Regione si avvale di un Osservatorio regionale sul turismo per:
- a) la realizzazione di studi, ricerche e indagini relativi agli aspetti qualitativi e quantitativi della domanda e dell'offerta turistica;
  - b) lo svolgimento di attività di monitoraggio sugli esiti delle politiche regionali di promozione.
2. L'Osservatorio regionale sul turismo, in relazione alle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), svolge azione di supporto alla programmazione turistica regionale.
3. La Giunta regionale disciplina la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio.
4. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sull'attività dell'Osservatorio.

#### Art. 108

##### Norme regolamentari e atti di indirizzo e coordinamento.

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le norme regolamentari di cui all'articolo 6, comma 5.  
*Omissis.*».

#### Note all'art. 3:

- Per il testo dell'art. 6, comma 2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18, si veda la nota all'art. 1.
- Il testo dell'art. 2, comma 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (si veda la nota all'art. 1), è il seguente:

#### «Art. 2

##### Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dalla presente legge, e in particolare:
- a) promuove, qualifica e tutela in Italia e all'estero, anche in forma integrata, l'immagine unitaria e complessiva della Regione, nel rispetto delle sue diverse componenti artistiche, storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche;

- b) programma e coordina le iniziative promozionali e le relative risorse finanziarie statali e regionali;
  - c) verifica l'efficacia e l'efficienza delle attività promozionali;
  - d) individua i requisiti per la classificazione delle strutture ricettive, determina e verifica gli standard di qualità delle strutture, dei servizi turistici di informazione e accoglienza e dei soggetti che possono collaborare allo svolgimento di tali attività;
  - e) svolge azioni volte alla promozione dell'innovazione e alla diffusione della qualità, nonché determina i criteri per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo delle attività di cui alla lettera d);
  - f) individua annualmente i fabbisogni formativi delle professioni turistiche e definisce gli standard professionali, formativi, di percorso e procedurali per la realizzazione degli interventi formativi;
  - g) individua i requisiti ai fini dell'esercizio dell'attività turistica per le associazioni senza scopo di lucro, ivi comprese le pro-loco;
  - h) individua i segni distintivi concernenti le attività di valorizzazione delle risorse per la promozione turistica e ne disciplina la gestione e l'uso;
  - i) raccoglie, elabora e comunica i dati statistici regionali del turismo, le rilevazioni e le informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica;
  - l) determina le modalità di formazione e di attuazione delle politiche di sostegno allo sviluppo locale, in raccordo con gli enti locali, e attua le politiche di sostegno di carattere unitario.
- Omissis.*».

#### Note all'art. 4, commi 1, 2 e 4:

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (si veda la nota all'art. 1), è il seguente:

#### «Art. 5

#### Documento triennale di indirizzo strategico.

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dall'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale e con le strategie definite dal Patto per lo sviluppo e l'innovazione dell'Umbria, adotta il documento triennale di indirizzo strategico e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.
2. Il documento triennale di indirizzo strategico di cui al comma 1 è aggiornato annualmente entro il mese di maggio dalla Giunta regionale e contiene:
  - a) la ricognizione e l'analisi delle principali tendenze del turismo in Umbria e la loro comparazione con quanto avviene a livello nazionale e internazionale;
  - b) l'individuazione di tutte le risorse del territorio regionale e delle strategie per la loro valorizzazione;
  - c) la definizione degli obiettivi annuali di promozione turistica;
  - d) l'individuazione delle principali iniziative anche di carattere pluriennale attraverso cui realizzare gli obiettivi definiti;
  - e) la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili per il perseguimento degli obiettivi annuali.».

- Per il testo dell'art. 6, comma 4 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18, si veda la nota all'art. 1.
- La legge regionale 14 agosto 1997, n. 28, recante “Disciplina delle attività agrituristiche” (pubblicata nel B.U.R. 20 agosto 1997, n. 39), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 12 agosto 1998, n. 31 (in B.U.R. 18 agosto 1998, n. 51),

13 dicembre 1999, n. 37 (in B.U.R. 22 dicembre 1999, n. 67) e 16 luglio 2001, n. 18 (in B.U.R. 25 luglio 2001, n. 36). Il testo dell'art. 14 è il seguente:

«Art. 14

Autorità per il riconoscimento della qualità.

1. È istituita dalla Giunta regionale l'Autorità per il riconoscimento della qualità delle aziende agrituristiche. L'Autorità è costituita:

- a) da un esperto in materia agrituristica, esterno all'amministrazione regionale;
- b) da un funzionario regionale appartenente alla struttura operante in materia di turismo;
- c) da un funzionario regionale competente in materia di agricoltura che svolge anche le funzioni di segretario.

2. L'Autorità è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta regionale e dura in carica tre anni.

3. L'Autorità svolge i seguenti compiti:

- a) provvede, ai fini dell'iscrizione nell'albo regionale, all'accertamento ed alla valutazione dei requisiti di cui al comma 2, dell'art. 13;
- b) dispone o nega, conseguentemente a quanto previsto dalla precedente lett. a), l'iscrizione delle aziende agrituristiche nell'albo regionale;
- c) provvede almeno ogni tre anni alla verifica dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 13 disponendo la cancellazione dall'albo delle aziende agrituristiche qualora non sussistano più le condizioni che ne avevano consentito l'iscrizione.

4. L'elenco delle aziende iscritte all'albo per la tutela della qualità e le cancellazioni sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5. All'esperto esterno all'amministrazione regionale di cui al precedente comma 1, è corrisposta per ciascuna pratica evasa relativa all'iscrizione all'albo, una indennità di lire 100.000, nonché il rimborso delle spese di viaggio e di missione, nella misura prevista per i dirigenti regionali.».

- Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettere d), e), f) e g) della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18, si vedano le note all'art. 3.

Note all'art. 5, comma 2:

- Il testo dell'art. 4, comma 2, lettera f) della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (si veda la nota all'art. 1), è il seguente:

«Art. 4

Funzioni dei comuni.

*Omissis.*

2. Ai Comuni, anche in forma associata, sono conferite le funzioni in materia di:

*Omissis.*

f) vigilanza e controllo sulle strutture ricettive, in conformità agli indirizzi, alle modalità e agli standard definiti con atto di indirizzo della Giunta regionale che tiene conto delle proposte della Commissione di cui all'articolo 6;

*Omissis.».*

Nota all'art. 6:

- Per il testo dell'art. 7 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18, si veda la nota all'art. 1.

Note all'art. 7:

- Il testo dell'art. 102, comma 2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (si veda la nota all'art. 1), è il seguente:

«Art. 102  
Norma finanziaria.

*Omissis.*

2. Per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 6 si provvede con gli stanziamenti previsti nella unità previsionale di base 02.1.005 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Amministrazione del personale e servizi comuni» (cap. 560).

*Omissis.».*

- La legge 29 marzo 2001, n. 135, recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”, è pubblicata nella G.U. 20 aprile 2001, n. 92.